



# RICICLAGGIO DI DENARO E FRODE FISCALE SU ATTIVITA' LECITE

VICENZA 21 MARZO 2007 – ore 9.30 – 17.30  
HOTEL JOLLY TIEPOLO

---

## ANTIRICICLAGGIO E DOTTORI COMMERCIALISTI

**Giuseppe Rebecca – Dottore Commercialista**  
Studio Rebecca & Associati  
Vicenza



Tel. 0444/320420 – Fax 0444/320460  
e-mail: [segreteria@studiorebecca.it](mailto:segreteria@studiorebecca.it)  
[www.studiorebecca.it](http://www.studiorebecca.it)



## RICICLAGGIO DI DENARO E FRODE FISCALE SU ATTIVITA' LECITE

VICENZA 21 MARZO 2007 – ore 9.30 – 17.30

HOTEL JOLLY TIEPOLO

---

# **Antiriciclaggio e dottori commercialisti**

Ringrazio l'amico Giancarlo Cervino per l'opportunità che mi dà di partecipare a questo evento.

Assieme abbiamo avuto l'avventura di scrivere dei libri, anche in materia di antiriciclaggio, ed è stata una esperienza stimolante.

Da parte mia due brevi osservazioni introduttive in materia di antiriciclaggio, una sulla terza direttiva, che in teoria dovrebbe mettere un po' a posto le cose, almeno così si pensa, ed una sui rapporti evasione fiscale-antiriciclaggio.

### **La terza direttiva**

I dottori commercialisti, assieme ai ragionieri, si sono trovati a dover dare applicazione ad una normativa molto dettagliata e penalizzante, relativamente all'antiriciclaggio. Le nostre categorie sono state trattate in modo differente, rispetto agli avvocati e ai notai; molti più adempimenti e conseguentemente molte più responsabilità.

Ciò ha comportato una gran mole di lavoro, di approfondimento, di organizzazione, in buona sostanza costi aggiuntivi cui non ha fatto riscontro alcun effetto positivo, nemmeno nella considerazione "quale categoria" da parte del Governo, né tantomeno da parte dei clienti.

Ora, un atteso e discusso decreto legislativo dovrebbe introdurre in Italia, sempre in ritardo rispetto all'Unione Europea, la terza direttiva comunitaria (2005/60), come da delega attribuita al Governo dall'art. 22 della legge 25/1/2006 n. 29 (Comunitaria per il 2005). La scadenza è il 15 dicembre 2007.

Ricordiamo come la II direttiva avesse invece la scadenza del 15 giugno 2003, scadenza rispettata solo per 4 paesi. Tra i restanti 11, tra gli ultimi a recepirla troviamo l'Italia.

Con la nuova norma dovrebbe essere eliminata del tutto la normativa previgente, andando verso l'elaborazione di un Testo Unico Antiriciclaggio.

Questi i punti più rilevanti che dovrebbero essere introdotti:

- una alternativa all'Archivio Unico Informatico costituita da repertorio della clientela e software antiriciclaggio;
- nessuna segnalazione per consulenze prive di effetti patrimoniali;
- estensione al terrorismo internazionale;
- sul passato, depenalizzazione e sanzioni ridotte;
- assegni bancari e circolari di norma non trasferibili;
- esclusione dalla normativa antiriciclaggio dei gioiellieri e degli antiquari.

Il testo è stato più volte rimaneggiato e comunque, una volta approvato, non entrerà in vigore che dal 2008.

Ci sarà anche la doppia soglia, oltre a quella attuale dei 12.500 euro, quella dei 15.000 euro per i legali.

In Italia sarà introdotta la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), sempre presso l'UIC.

In base allo schema noto, i "professionisti legali" (tra cui i dottori commercialisti e i ragionieri) dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo.

Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri è intervenuto proprio in questi giorni sull'applicazione della III direttiva in Italia, ed è assai critico. E' critico sull'abolizione della U.I.C. e soprattutto sulla riformulazione di tutta la normativa antiriciclaggio, al di fuori dalle previsioni della legge delega.

Bisogna dire che la normativa antiriciclaggio ha dato scarsissimi risultati, in sede U.E., in questi 16 anni dalla sua introduzione.

In ogni caso, l'antiriciclaggio per i professionisti è ancora troppo nuovo per poter avere dei dati significativi.

Le segnalazioni sono poche, meno di 10 per categoria professionale, in Europa (Belgio, Estonia, Francia, Ungheria, Olanda, Polonia) con numeri invece ben più consistenti in Gran Bretagna (oltre 10.000 nel solo 2005) (da Il Sole 24 Ore del 17/2/07).

Si tenga conto che in Italia le segnalazioni globali, nel biennio 2005/2006, sono state circa 19.000.

Tra i problemi emersi, ricordiamo uno dei più rilevanti: l'anonimato del denunciante, previsto dalla legge, ma di fatto vanificato. Ai giudici è infatti consentito chiedere copia delle segnalazioni, e il gioco è fatto. Al di là del fatto, tra l'altro, che il soggetto segnalato ben potrebbe immaginare chi è stato a effettuare la segnalazione, trattandosi di materia così specifica.

## **Qualche spunto**

Il nostro legislatore non si è limitato ad introdurre, accanto alla vecchia “ricettazione” (art. 648, c.p.), il nuovo reato di “riciclaggio” (art. 648-bis, c.p.), ma ha introdotto altresì il reato dell’“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (art. 648-ter, c.p.). Questo reato consiste nel fatto di chi, sempre senza essere concorso nel reato base, “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Il professionista è quindi chiamato a valutare se la condotta illecita porti alla reintroduzione del denaro nel mercato.

Le conseguenze appaiono preoccupanti.

Esemplifichiamo un caso: una dichiarazione infedele di una società che abbia fatto risparmiare del denaro alla società stessa, mediante un pagamento minore di quello previsto. Si ipotizza che tale denaro venga investito, questa volta personalmente dall’amministratore, nelle normali attività economiche dell’impresa.

In tal modo, data la diversità dei soggetti che rispettivamente hanno commesso il reato-base e quello di impiego, sussistono gli estremi per l’applicazione dell’art. 648-ter c.p..

Ma nel caso di reati tributari si verifica soltanto un risparmio di imposta, non un ingresso di denaro, per così dire, nuovo, e quindi la linea seguita da Bankitalia e UIC non può essere condivisa.

## **Le frodi fiscali**

Quanto alla frode fiscale, cercherò di dare qualche cenno della problematica legata all’antiriciclaggio. Si tratta di un problema molto rilevante e assolutamente poco o punto trattato. Sicuramente l’amico Cervino vi potrà dare maggiori dettagli.

Da parte mia, come detto, solo qualche cenno.

Colui il quale, evaso o frodato le imposte violando le varie fattispecie previste principalmente dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e superando le soglie previste, decida di “autoriclare” i proventi dell’attività illecita, non compie un reato di riciclaggio.

Ne deriva che il professionista, a conoscenza o semplicemente che sospetti che l’operazione in questione sia attuata dal soggetto stesso che ha commesso il reato presupposto di evasione o frode fiscale, non è tenuto ad alcuna segnalazione antiriciclaggio.

Non è nemmeno tenuto a denunciare il fatto, a meno che non sia un pubblico ufficiale o un notaio, che ha una responsabilità aggiuntiva.

Ovviamente restano salve le conseguenze penali ed amministrative qualora sia istigatore o complice del suo cliente nell'attuazione del reato di frode e/o evasione fiscale, ma questa circostanza esula del tutto dalla normativa dell'antiriciclaggio.

Infatti il "riciclatore" è colui che si presenta dal professionista per mettere in atto delle operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto di natura non colposa commesso da un terzo.

Esemplificando, possono essere "riciclatori" la moglie, un genitore o qualcuno con un vincolo di parentela con il fautore del reato che si presti e che chieda l'intervento del professionista, oppure anche un dipendente che "aiuta" l'imprenditore o l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione (solitamente dietro un compenso in denaro o benefici extra monetari quali uno scatto di carriera) a riciclare il denaro proveniente da attività illecite commesse all'interno dell'azienda stessa.

In questo senso si è già espressa la dottrina; tra tutti ricordiamo il Prof. Avv. Ivo Caraccioli, Ordinario di Diritto Penale all'Università di Torino.

Ma c'è di più. Legata all'evasione c'è la problematica dell'esistenza di denaro "nuovo", proveniente dall'evasione stessa.

Ciò costituisce evidente applicazione della normativa antiriciclaggio, se il collocamento è effettuato da soggetti diversi dall'evasore, solo in ipotesi del tutto particolari, e precisamente:

- nel caso di emissione di fatture false;
- nel caso di rimborsi IVA non reali.

In tutti gli altri casi non si ha, invece, l'impiego di denaro "fresco", quanto piuttosto un semplice risparmio di imposta, che mai può dar luogo al presupposto dell'applicabilità della normativa antiriciclaggio.

L'U.I.C. non la pensa però allo stesso modo.

Con i chiarimenti forniti il 31 ottobre 2006 è previsto infatti che le dichiarazioni fraudolente, configurando reato presupposto di riciclaggio, devono essere segnalate.

Ma oltre alla questione legata alla creazione della disponibilità, ci sono altre due problematiche tuttora aperte sullo stesso tema, e precisamente:

- la configurazione del reato stesso;
- il momento della commissione del reato.

Su questo, e su molti altri aspetti, vi intratterrà l'amico Cervino.